

s'intenderà approvato il capitolo 1 nella somma di lire 1,091,394. 19.

Capitolo 2. Ministero - Spese d'ufficio, lire 105,000.

Capitolo 3. Ministero - Fitto e manutenzione dei locali, lire 51,400.

Capitolo 4. Consiglio di Stato - Personale (*Spese fisse*), lire 461,727. 50.

Capitolo 5. Consiglio di Stato - Spese d'ufficio, lire 22,000.

Capitolo 6. Funzioni pubbliche e feste governative, lire 30,000.

Capitolo 7. Medaglie, diplomi e sussidi per atti di valore civile, 5,000.

Capitolo 8. Spese pel servizio araldico, contemplati dall'articolo 15 del regio decreto 11 dicembre 1887, n. 5138, serie 3ª, lire 10,000.

Capitolo 9. Indennità di traslocamento agl'impiegati, lire 150,000.

Capitolo 10. Ispezioni e missioni amministrative, lire 218,000.

Capitolo 11. Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione, lire 34,000.

Capitolo 12. Dispacci telegrafici governativi, (*Spesa d'ordine*), lire 800,000.

Capitolo 13. Residui passivi eliminati a senso dell'articolo 32 del testo unico di legge sulla contabilità generale e reclamati dai creditori (*Spesa obbligatoria*), per memoria.

Capitolo 14. Spese casuali, lire 130,000.

Capitolo 15. Archivi di Stato - Personale (*Spese fisse*), lire 622,397.45.

Capitolo 16. Archivi di Stato - Spese d'ufficio, lire 64,000.

Capitolo 17. Archivi di Stato - Fitto di locali (*Spese fisse*), lire 21,753.

Capitolo 18. Archivi di Stato - Manutenzione dei locali e del mobilio, lire 50,000.

*Spese per l'amministrazione provinciale.* — Capitolo 19. Amministrazione provinciale - Personale (*Spese fisse*), lire 7,311,369.71.

L'onorevole Galimberti ha facoltà di parlare.

**Galimberti.** Nella tornata del giorno 11 luglio dell'anno scorso, discutendosi la legge di riforma comunale e provinciale, l'onorevole presidente del Consiglio, agli autori dell'ordine del giorno presentato in favore dei segretari comunali, faceva preghiera di ritirarlo (il che essi fecero) dicendo essere sua intenzione di presentare nell'attuale Sessione legislativa un disegno di legge speciale.

Ora sia permesso a me ed ai colleghi che a me si unirono, onorevoli Badini, Andolfato ed

altri, non già di ricordare all'onorevole ministro la sua promessa, perchè non ne ha bisogno, ma semplicemente di interrogarlo per sapere quando intende presentare questo progetto di legge. Veramente l'onorevole presidente del Consiglio ha già, con la legge sullo stato degli impiegati civili, in certa qual parte provveduto alla sorte dei segretari comunali; ma il Governo stesso ha riconosciuto che la nuova legge comunale e provinciale è stata più una promessa di più maturi e completi provvedimenti, che uno stabile e definitivo ordinamento pei segretari comunali. L'articolo 12, ad esempio, di questa legge dà troppe facoltà e ne dà troppo poche in quanto alla stabilità nella carica. Ne dà troppe nel senso che, dopo un biennio, il comune non è libero di licenziare il segretario senza l'approvazione della Giunta amministrativa; e tutti intendono che potrebbe essere benissimo che, dopo un biennio, al comune non piacesse più il segretario per motivi che non si possono affidare all'esame di una Giunta amministrativa, cioè o per speciali esigenze, o per motivi fisici, o per averne trovato un altro migliore. Gli stessi segretari comunali, nelle loro domande, non si sono mai spinti fino a questo punto; ammettendo sempre che vi debba essere un periodo di prova, dopo il quale il comune prima di assumere, tacitamente o deliberatamente, maggiori impegni, potesse liberamente licenziare il segretario.

D'altra parte, imponendo dopo il termine del sessennio ancora l'assegnamento d'un termine, si viene ad infirmare il principio della stabilità, e a contrariare in certa guisa quanti hanno benemeritato dell'amministrazione comunale; quanti non hanno mai dato motivo a lagnanze, e che, dopo la prova del sessennio e del biennio, hanno avuto campo di conoscere uomini e cose in un dato comune, così da rendersi ognor più utili.

Non si tratta qui di domandare l'inaffidabilità, come quasi si è accordata ai maestri comunali; ma si chiede semplicemente che, pur rispettando l'autonomia comunale in tutto ciò che tende a salvaguardare l'interesse locale, questa autonomia però non trasmodi.

Intanto questo già si verifica: che vi sono adesso alcuni comuni i quali danno siffatta stabilità d'ufficio ai segretari comunali; e sono evidentemente fuori della legge che può essere invocata contro; cosicchè il legislatore che aveva in animo di favorire i segretari comunali, nell'atto pratico finirebbe invece col danneggiarli.

Inoltre la legge comunale e provinciale all'articolo 12 parla dei segretari nuovi, di coloro cioè che saranno nominati: ma di coloro che già